



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF029

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - NUOVE MODALITA' DI NOTIFICA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 7-QUATER DL 193/2016; ART. 60 DPR 600/1973; ART. 26 C. 2 DPR 602/1973
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>15/02/2017</b>

***Sintesi:** il Collegato fiscale ha introdotto rilevanti modifiche alle regole di notificazione degli atti di accertamento e riscossione mediante PEC, a decorrere dalle notifiche effettuate dal 1° luglio 2017.*

*A partire da tale data, gli avvisi di accertamento e gli altri atti propedeutici emessi dall'Agenzia delle Entrate potranno (facoltà) essere notificati via PEC nei confronti:*

- sia dei soggetti obbligati per legge al possesso di una casella di posta elettronica certificata
- che delle persone fisiche private, ove ne facciano richiesta (previa apertura di una PEC).

*La PEC potrà essere utilizzata anche per la notifica degli atti sulle operazioni catastali e delle relative sanzioni, nonché per gli atti relativi alle accise.*

*Per i soggetti obbligati alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata è, al contrario, soppresso l'obbligo di notifica esclusivamente tramite Pec delle cartelle di pagamento, che diviene anch'essa una mera facoltà; l'Agente della riscossione potrà continuare ad utilizzare, dunque, le modalità tradizionali.*

## NOTIFICHE ATTI DI ACCERTAMENTO

L'art. 7 quater D.L. n. 193/2016 ha introdotto il nuovo comma 5 all'art. 60 DPR 600/73, secondo cui:

- a decorrere **dal 1/07/2017**
- le **Agenzie** (delle Entrate, delle Dogane, ecc.) **potranno** inviare **tramite PEC**
- le **notifiche** degli **avvisi di accertamento/rettifica** (o equivalenti) e gli **atti catastali**
- nei confronti di:
  - **imprese** (individuali o società)
  - e **professionisti** "iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato".

**Nota:** tale modalità di notifica non rappresenta un obbligo per gli Uffici fiscali, ma una mera facoltà.

### Soggetti obbligati alla PEC

L'obbligo di dotazione di un indirizzo PEC è stato introdotto dall'art. 16 DL 185/2008, in un contesto di progressiva diffusione di strumenti di comunicazione elettronica tra tutti gli operatori economici.

L'obbligo, inizialmente previsto per le imprese e professionisti, è stato poi esteso alle imprese individuali.

## MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

La notifica da parte dell'Ufficio impositore avviene mediante PEC:

- **all'indirizzo** di posta elettronica certificata **risultante alla banca dati INI-PEC.**

**INI-PEC:** è l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito presso il ministero per lo Sviluppo Economico, alimentato automaticamente dalle Pec inviate:

- dalle società e dalle imprese individuali al registro delle imprese;
- dai professionisti ai rispettivi ordini;
- dalle pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale (<http://www.inippec.gov.it/cerca-pec>) e cercare l'indirizzo PEC di proprio interesse.

### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI – LA “COMPIUTA GIACENZA”**

In caso di:

- **casella PEC di destinazione “satura”**: l'Ufficio deve **ripetere l'invio** decorsi almeno 7 giorni dal precedente invio
- **indirizzo PEC del destinatario non valido o inattivo**, o di **2° invio** per casella PEC saturata **non andato a buon fine** (la casella è ancora saturata)

l'Ufficio deve procedere:

- a) al **deposito telematico** dell'atto **nell'area riservata del sito internet di Infocamere**  
 ➔ **con pubblicazione dell'avviso** del deposito nell'area pubblica del sito di Infocamere entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, **per la durata di 15 giorni**.
- b) a **dare notizia al destinatario** dell'avvenuto deposito **a mezzo Racc. A/R**, senza più ulteriori adempimenti.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">RK</div>  </div> <p style="text-align: center;">64909412304-7</p>	<p>Gentile          ROSSI MARIO          VIA FRANCESCO BARACCA 21          35122 TRENTO TN</p>
<p>Numero documento: 11297201700070940000          Numero documento atto depositato: 11220160006555013000</p>	
<p><b>COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO E PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 26, COMMA 2, D.P.R. N.602/1973.</b></p>	
<p>Gentile ROSSI MARIO,</p> <p>poiché</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in data 22/12/2016, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo</p> <p style="text-align: center;"><b>abbiamo</b></p> <p>provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> all'invio della presente comunicazione.</p>	

**Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione** sul sito di Infocamere, la comunicazione si dà per notificata regolarmente (per “compiuta giacenza”).



**Nota:** si notino le **analogie** con la notifica effettuata **tramite servizio postale** nel caso di “irreperibilità” del destinatario, per quanto i **termini risultino differenti** (in particolare la compiuta giacenza viene decorsi 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale della raccomandata di avviso del deposito – cd. “CAD”).


NOTIFICHE PEC A IMPRESE, SOCIETÀ E PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI/ELENCHI	
<b>1° NOTIFICA</b>	All'indirizzo PEC presente nell'Ini-Pec
<b>2° NOTIFICA (PEC saturata)</b>	All'indirizzo PEC presente nell'Ini-Pec, decorsi almeno 7 giorni dal primo invio
<b>TERZA NOTIFICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet di InfoCamere</li> <li>▪ Pubblicazione (entro il 2° giorno dal deposito) del relativo avviso, nell'area pubblica dello stesso sito, per 15 giorni</li> <li>▪ Avviso di avvenuta notifica a mezzo Racc- A/R</li> </ul>


## DECORRENZE DEI TERMINI

L'individuazione del giorno da cui la notifica si intende perfezionata è fondamentale per determinare:

- ⇒ **per l'Ufficio:** l'eventuale decadenza dal potere di accertamento
- ⇒ **per il contribuente:** il momento da cui decorrono i termini per presentare l'eventuale ricorso.

La norma conferma il principio generale (applicato dalla giurisprudenza per le notifiche postali) secondo cui **la notificazione si intende perfezionata:**

<b>PER L'UFFICIO NOTIFICANTE</b>	nel momento in cui il <b>gestore della PEC dell'Ufficio trasmette a quest'ultimo la ricevuta di accettazione</b> dell'invio, con la relativa attestazione temporale (in tale momento non è ancora coinvolta la PEC del contribuente)
<b>PER IL DESTINATARIO</b>	alla data di <b>avvenuta ricezione riportata nella ricevuta che il gestore della sua PEC trasmette all'Ufficio</b> ( <u>indipendentemente dalla "apertura" del messaggio</u> )
	 Nel caso di PEC satura o PEC non valida/inattiva, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sul sito web di InfoCamere.



**ATTENZIONE:** le nuove modalità di notificazione degli accertamenti **obbligheranno imprese e professionisti a monitorare costantemente il proprio indirizzo PEC.**

## NOTIFICHE A PERSONE FISICHE PRIVATE

I soggetti che:

- ➔ **sebbene non obbligati**, sono in possesso di un indirizzo PEC (anche di terzi incaricati)
- ➔ **possono** chiedere di ricevere le comunicazioni all'indirizzo proprio o dei seguenti soggetti:
  - **legati da un vincolo di mandato professionale**, purché abilitati alla difesa davanti alla giurisdizione tributaria: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro (art. 12 c. 3 Dlgs. 546/92)
  - **legati da vincolo di affinità o parentela:** coniuge, parente o un affine entro il 4° grado (art. 63 comma 2 DPR 600/1973)

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

Le modalità attuative che dovranno essere stabilite con Provvedimento dell'Agenzia Entrate (da emanarsi entro il 3/03/2017, cioè 90 gg dall'entrata in vigore della Legge di conversione del DL 193/2016).



**PROCEDURE:** la scelta è valida, ai fini della notificazione, dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'Ufficio attesta la ricezione della richiesta.

**Se la casella** di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta è saturata, l'ufficio deve effettuare **un secondo tentativo di invio**, decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

**Se anche il secondo tentativo è infruttuoso** (casella di posta saturata o non valida/attiva) si applicheranno le **ordinarie disposizioni in materia di notificazione cartacea**.



**Nota:** l'opportunità di scegliere la PEC anche per le persone fisiche private, garantisce ai contribuenti impossibilitati a controllare costantemente la propria cassetta di posta, di verificare in tempo reale eventuali notifiche importanti nei loro confronti.

NOTIFICHE PEC A PERSONE FISICHE PRIVATE	
<b>1° NOTIFICA</b>	All'indirizzo PEC dal 5° giorno successivo a quello di ricezione della richiesta del contribuente
<b>2° NOTIFICA (PEC saturata)</b>	All'indirizzo PEC decorsi almeno 7 giorni dal primo invio
<b>TERZA NOTIFICA</b>	Regole ordinarie di notificazione cartacea

### NOTIFICHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Per quanto riguarda le notifiche degli atti della riscossione, anche l'art. 26 c. 2 DPR 602/1973 ha subito rilevanti modifiche dal 2016, e, successivamente, dal 1/07/2017.

**Il D.lgs. 159/2015** ha disposto che, **dal 1° giugno 2016:**

➔ **la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC** (prima operata solo in via sperimentale nei confronti di società di persone e di capitali di alcune Regioni) è **l'unica valida modalità di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di PEC**.

**Modalità di invio:** sono del tutto analoghe a quelle viste in precedenza per gli accertamenti:

- invio all'indirizzo PEC risultante dall'indice nazionale degli indirizzi INI-PEC
- facoltà per i privati (intestatari di una PEC), di richiedere la notifica a mezzo PEC; tal caso la scelta risulta vincolante per Equitalia.

**L'art. 7-quater c. 10 DL 193/2016:** ha modificato la precedente disposizione

➔ **eliminando l'obbligatorietà** dell'invio a mezzo **PEC** ai soggetti obbligati a dotarsi di PEC

**Nota:** per tali categorie di contribuenti, pertanto, torna la possibilità per la gente della riscossione di procedere secondo le modalità di notifica tradizionali (racc. A/R postale, messo comunale/speciale o ufficiale giudiziario).

**NORMA TRANSITORIA:** preso atto delle numerose violazioni a tale obbligo verificatesi nei primi mesi di introduzione dell'obbligo, l'art. 7-quater c. 9 e 10 DL n. 193/2016 ha disposto che:

- **le notificazioni eseguite con modalità diverse dalla PEC dal 1/06/2016 al 3/12/2016** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016)
- **siano "reinviolate"** mediante **invio all'indirizzo PEC** del destinatario.

I termini di impugnazione degli atti decorrono dalla data di rinnovo della notifica

## NOTIFICHE ATTI OPERAZIONI CATASTALI

L'art. 7-quater c. 11 DL 193/2016 dispone che la notificazione:

- degli **atti relativi alle operazioni catastali** e alle correlate sanzioni
- che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento
- potranno eseguirsi direttamente dai competenti uffici, oltre che con le modalità già previste dalle norme vigenti, **anche a mezzo posta certificata**, rispettando le stesse modalità previste per gli avvisi di accertamento.



Per espressa previsione del comma 13, **l'efficacia della disciplina decorrerà dal 1° luglio 2017.**

## NOTIFICHE IN MATERIA DI ACCISE

Con le modifiche apportate all'art. 19-bis del DPR 504/1996, ad opera dell'art. 4-ter del D.L. 193/2016, il legislatore conferisce **valore di notificazione a tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalla disciplina delle accise** inviati tramite PEC.

L'Agenzia potrà comunque continuare ad utilizzare, in alternativa alla PEC, i tradizionali sistemi di consegna quali la raccomandata postale ovvero il messo speciale autorizzato dall'ufficio delle dogane competente. Ciò potrà avvenire anche quando la PEC del soggetto risulti non conosciuta o funzionante ovvero per motivi di opportunità.



**Nota:** per consentire all'Agenzia di avere a disposizione un indirizzo PEC certo su cui inviare gli atti, non viene indicata la possibilità di ricorrere al registro Ini-Pec, ma è previsto **l'obbligo di comunicazione preventiva della PEC**, da parte dei soggetti passivi che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata.

